



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**  
**Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Pantelleria**

**ORDINANZA N° (vds prot. informatico)/2022**  
**“PRESENZA PRESUNTI ORDIGNI BELLICI”**

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria;

<b>VISTA:</b>	la segnalazione pervenuta in data 18/07/2022 da parte di privato cittadino, circa il rinvenimento in mare di presunti ordigni bellici nello specchio acqueo antistante la cala che si interpone tra Bue marino basso e Bue Marino alto del Comune di Pantelleria (TP), delimitata dai punti di coordinate: 1) coordinate geografiche (WGS84) lat.36°50'19" N – long.011°57'19" E; 2) coordinate geografiche (WGS84) lat.36°50'19" N – long.011°57'20" E; 3) coordinate geografiche (WGS84) lat.36°50'16" N – long.011°57'20" E.
<b>RITENUTO:</b>	necessario nelle more della messa in sicurezza dei luoghi, impartire disposizioni per prevenire/evitare situazioni di potenziale pericolo a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;
<b>VISTI:</b>	gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

**R E N D E   N O T O**

che nello specchio acqueo antistante la cala ricompresa tra Bue marino basso e Bue Marino alto del Comune di Pantelleria (TP), delimitata dalla linea di costa e dai punti di coordinate (WGS84):

- 1) lat.36°50'19" N – long.011°57'19" E;
- 2) lat.36°50'19" N – long.011°57'20" E;
- 3) lat.36°50'16" N – long.011°57'20" E.

è stata segnalata la presenza di presunti ordigni bellici, pertanto,

**O R D I N A**

**Articolo 1 - Interdizione dell'area**

Sino ad avvenuta eliminazione della situazione di pericolo, nella zona di mare delimitata dalla linea di costa e dai punti di coordinate (WGS84):

1. lat.36°50'19" N – long.011°57'19" E;
2. lat.36°50'19" N – long.011°57'20" E;
3. lat.36°50'16" N – long.011°57'20" E.

è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

**Articolo 3 - Deroghe**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le Unità navali ed il personale della Guardia Costiera in servizio d'Istituto nonché le Unità navali ed il personale delle altre forze di polizia, in ragione del loro ufficio.

**Articolo 4 - Sanzioni**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi:

- degli articoli 1164 – 1174 e 1231 del codice della navigazione;
- dell'articolo 53 del Decreto legislativo 18.07.2005 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni, se le violazioni sono commesse con unità da diporto;

I trasgressori saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.

### Articolo 5 – Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio e pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx>.

**IL COMANDANTE**

T.V. (CP) Antonio TERRONE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria

#### ALLEGATO GRAFICO PARTE INTEGRANTE ORDINANZA N° 17/2022

